

Circolare 02/2015

Sava li 02.02.2014

A tutti i Clienti dello Studio

Loro sedi

**OGGETTO: “SPLIT PAYMENT” SULLA FATTURAZIONE ALLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Gentile Cliente,

la Legge di Stabilità 2015 introduce il meccanismo dello “split payment”, secondo cui chi cede beni o presta servizi alla Pubblica Amministrazione non dovrà più versare l’Iva all’Erario ma incasserà l’importo indicato in fattura direttamente al netto dell’Iva, la quale sarà versata direttamente dalla Pubblica Amministrazione stessa (cfr. Legge n. 190/2014, co. 629, lett. b, che ha introdotto l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972). Con specifico Decreto Ministeriale, ad oggi in corso di perfezionamento, saranno fissati i termini e le modalità relative al versamento dell’imposta da parte della Pubblica Amministrazione, nell’attesa, peraltro, di apposita Circolare dell’Agenzia delle Entrate recante ulteriori istruzioni operative in merito. I primi chiarimenti, tuttavia, sono stati già espressi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015.

ENTI PUBBLICI COINVOLTI

La nuova norma specifica che gli enti pubblici con riferimento ai quali trova applicazione il meccanismo dello “split payment” sono i seguenti: Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituti universitari, aziende sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi

prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza.

DECORRENZA

La nuova misura, nelle more del rilascio, ai sensi dell'art. 395 della Direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione Europea, trova comunque applicazione, come ha precisato il Mef tramite il Comunicato stampa citato, con riferimento alle le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data.

GESTIONE CONTABILE

Ai fini contabili il fornitore dovrà emettere fattura con rivalsa dell'Iva, indicando che l'imposta non sarà mai incassata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. L'imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente ed andrà stornata o contestualmente alla registrazione della fattura oppure per il tramite di una apposita scrittura relativa al credito totale acceso nei confronti dell'ente pubblico.

Quanto invece alla gestione contabile dell'ente pubblico debitore dell'Iva, in merito anzitutto all'esigibilità dell'imposta, si prevede che, per le operazioni soggette al meccanismo dello "split payment", l'imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell'amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura (cfr. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015).

Con apposito Decreto, ad oggi in corso di perfezionamento, saranno fissati modalità e tempistiche di esecuzione del versamento dell'imposta. Nel frattempo il Comunicato stampa del Mef ha precisato che il versamento potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- utilizzando un distinto versamento dell'IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell'IVA dovuta

considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;

- entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

In ogni caso il Comunicato stampa del Mef ha rilevato che “fino all'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015”.

QUANDO NON SI APPLICA LO “SPLIT PAYMENT”

Lo “split payment” non trova applicazione nei seguenti casi:

- quando il cessionario o committente già assume la veste del debitore dell'Iva, ad esempio nel caso di operazioni soggette al regime di inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74 del D.P.R. n. 633/1972 o di acquisti intracomunitari;
- quando trattasi di compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e nel contempo porgiamo cordiali saluti.

Per Studio Format S.a.s.

f.to Dr. Prudenzano Giovanni Antonio

L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.